

NOVITÀ NELLA FORMAZIONE

L'introduzione del D.L. 146/2021

DI COSA SI TRATTA

con l'introduzione del D.L. 146/2021 di modifica dell'81/08, ti segnaliamo brevemente come cambia la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

1



Si prevede che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi Stato Regioni attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro tuttora vigenti rivolti a:

individuare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

Specificare le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e le verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

NOVITÀ NELLA FORMAZIONE

L'introduzione del D.L. 146/2021

1

Legato al nuovo Accordo Stato-Regioni di prossima emanazione è la formazione della figura del datore di lavoro.

Si prevede che le future modifiche dovranno prevedere la piena equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti in merito all'obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica nonché un aggiornamento periodico a prescindere dallo svolgimento del ruolo di RSPP.

Anche l'addestramento, con il nuovo comma 5 dell'art. 37, acquista un valore rinnovato esattamente come la formazione: «L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».

La tenuta del registro ha un impatto immediato, per esempio, rispetto l'addestramento richiesto per l'utilizzo di DPI di 3° categoria o per il rischio da movimentazione manuale dei carichi.

NOVITÀ NELLA FORMAZIONE

L'introduzione del D.L. 146/2021

2



In secondo luogo, viene maggiormente rafforzato ed ampliato il ruolo del preposto con il nuovo art. 19 che va di pari passo con le modifiche all'art. 18 che rende obbligatoria l'individuazione da parte del datore di lavoro di una o più persone che ricoprano tale ruolo e con l'integrazione all'art. 26 nella quale i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

A sottolineare la rinnovata centralità della figura del preposto, viene infine previsto che la formazione per tale figura sia svolta interamente in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale e "comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."